

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 41-6960

L.r. 40/1998 Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 L.r. 40/1998 inerente il progetto "Rinnovo della Concessione Mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi C., argille per porcellane e terraglia forte, sita nel territorio del comune di Borgomanero (NO), denominata "CUMIONA", Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. S.a.s.. Codice: C36N.

A relazione dell'Assessore Vignale:

In data 14 ottobre 2011, il sig. Savoini Giuseppe, in qualità di Amministratore della Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. S.a.s (P.I. 01231000033) con sede legale in Borgomanero (NO), Via Domenico Savio n. 27, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, in merito al progetto "Rinnovo della Concessione Mineraria "Cumiona" per minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C., argille per porcellane e terraglia forte", localizzato nel Comune di Borgomanero (NO).

Contestualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente ha provveduto al deposito di copia degli elaborati presentati presso l'ufficio di deposito progetti regionale, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale", pagina provinciale di Torino, ed agli ulteriori adempimenti ivi prescritti.

In data 18 ottobre 2011, con nota prot. n. 18109, il Settore regionale Compatibilità ambientale e procedure integrate, ha trasmesso l'istanza allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Borgomanero (NO), soggetto competente al rilascio di atti autorizzatori o di assenso comunque denominati ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.p.r. 160/2010.

Il SUAP di Borgomanero, con nota prot. n. 3177 del 27 ottobre 2011, pervenuta in data 31 ottobre 2011, ha delegato l'autorità regionale competente in materia di VIA alla gestione del procedimento finalizzato al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e al rilascio della concessione mineraria.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'art. 7 comma 3 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 24 novembre 2011, individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

Il progetto consiste nella coltivazione di un giacimento di minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, argille per porcellane e terraglia forte sita nel territorio del comune di Borgomanero (NO). La miniera è posta in un'area assoggettata al vincolo ambientale di cui al D.lgs. 42/2004 ed al vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989.

La superficie della Concessione Mineraria è estesa complessivamente per ettari 51 e are 40. La coltivazione si svolge su una superficie complessiva di 81.800 m² ricompresi nell'area della Concessione Mineraria.

Il progetto si articola in 3 fasi quinquennali per un arco temporale di 15 anni su una porzione di versante compresa tra le quote 440 e 400 m. s.l.m.". La volumetria totale di materiale estraibile è stimata in circa 618.000 m³ per tutta la durata del progetto.

Contestualmente alla coltivazione mineraria viene eseguito il recupero ambientale con l'obiettivo del reinserimento dell'area nel contesto ecologico e territoriale locale mediante l'asportazione del cappellaccio ed interventi di inerbimento e impianto di specie arboree e arbustive.

Il Responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

In data 14 dicembre 2011, si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi in cui è stato definito il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del coordinamento delle procedure relative al progetto in esame. Successivamente la Conferenza di Servizi è stata integrata con l'Ente di gestione delle Aree Protette della Val Sesia in quanto il proponente ha presentato proposta di compensazione in un'area che ricade all'interno del parco naturale del Monte Fenera.

Nella medesima data i partecipanti alla Conferenza di Servizi hanno eseguito un sopralluogo presso il sito della miniera.

Con nota del 1° febbraio 2012, prot. n. 1459/DB1605, il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto emerso in Conferenza di Servizi e dalle risultanze del sopralluogo ha inoltrato la richiesta di documentazione integrativa sospendendo i termini istruttori.

Con nota del 31 luglio 2012, pervenuta alla Direzione regionale Attività Produttive in data 2 agosto 2012 (prot. n. 14696/DB1613), il proponente ha trasmesso copia della documentazione integrativa richiesta, dal cui esame (con particolare riferimento ai chiarimenti riferiti ai punti b4 e b5 della richiesta integrazioni del 1° febbraio 2012) si è appreso che lo stesso proponente aveva sottoposto a fase di valutazione della procedura di VIA, presso l'Amministrazione provinciale di Novara, un progetto di discarica di rifiuti contenenti cemento amianto, come soluzione progettuale alla richiesta di sistemazione del fronte posto a nord-ovest del cantiere Montalto ed al recupero ambientale dell'area antistante.

Conseguentemente, in considerazione della reciproca connessione tra i progetti di coltivazione mineraria e di discarica, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 5 della l.r. 40/1998, il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 13844/DB1613 del 25.09.2012, ai fini dell'unificazione dei procedimenti di VIA, ha richiesto al proponente la presentazione di un progetto complessivo nonché di elaborati integrativi allo Studio di impatto ambientale che si riferiscano al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi proposti.

In esito a tale richiesta, con nota del 29 ottobre 2012, pervenuta in data 8 novembre 2012, il proponente ha integrato la documentazione precedentemente presentata all'autorità competente regionale ed agli enti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998 con il suddetto progetto inerente la

discarica per rifiuti non pericolosi, monodedicata a materiale da costruzione contenente cemento amianto, nonché con l'integrazione richiesta allo Studio di impatto ambientale inerente il progetto complessivo.

A seguito del deposito degli elaborati inerenti il progetto complessivo sono pervenute osservazioni, contrarie alla realizzazione del progetto relativo alla discarica e al rinnovo della concessione mineraria, da parte di: residenti nella Frazione Casale Canuggioni di Borgomanero, Associazione Italia Nostra ONLUS - Sezione di Borgomanero, Circolo SEL di Borgomanero, Sig. Pierluigi Pastore, Confederazione Italiana Agricoltori Interprovinciale di Novara, Vercelli e VCO, Comitato di difesa della località "Cumiona", Comune di Gargallo (NO).

Dato atto del venir meno dei rilievi nei confronti della realizzazione del progetto di discarica, a seguito del ritiro dello stesso da parte del proponente, le osservazioni contrarie al rilascio del rinnovo del titolo minerario paventano impatti negativi nei confronti del Parco del Monte Fenera, della stabilità idrogeologica del sito e l'aggravio della viabilità interessata dal transito dei mezzi di trasporto; inoltre, ritengono incompatibile la concessione mineraria con il Piano Territoriale Provinciale di Novara e che minerali quali il caolino e le argille refrattarie siano ampiamente diffusi sul territorio nazionale. In merito, si chiarisce che le argomentazioni relative all'impatto sull'Area protetta suddetta, sulla stabilità idrogeologica della zona e sulla viabilità sono state analizzate compiutamente in quanto l'area si trova a più di 2 km dal confine del Parco, la protezione contro l'erosione dei terreni e la stabilità idrogeologica dei versanti è garantita sia in sede di progetto sia in fase esecutiva, la valutazione del traffico veicolare non ha evidenziato criticità specifiche. Per quest'ultimo aspetto la Conferenza di Servizi ha ritenuto comunque opportuno inserire prescrizioni per l'abbattimento delle polveri quali la bagnatura di piazzali, strade e cantieri. Inoltre, il trasporto esterno del materiale deve avvenire con mezzi coperti da telone.

In relazione alla compatibilità dell'intervento con il Piano Territoriale Provinciale si specifica che esso pone limitazioni solo alla localizzazione di nuove attività estrattive, limitandosi a prescrivere la procedura di VIA nel caso di ampliamenti di quelle esistenti e riconosciute al momento dell'adozione dello strumento pianificatorio provinciale.

Si evidenzia infine che il caolino e le argille refrattarie sono materiali poco presenti in Italia, tanto che si deve ricorrere all'importazione da paesi esteri e di conseguenza i giacimenti conosciuti rivestono una grande importanza per l'industria nazionale.

In data 21 gennaio 2013, si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi per l'esame coordinato del progetto complessivo, durante la quale sono stati espressi pareri negativi da parte della Provincia di Novara, dei Comuni di Borgomanero, Gargallo e Soriso, dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, dall'ASL di Novara e dal Parco Naturale del Monte Fenera.

In data 31 gennaio 2013, con nota prot. n. 1346/DB16.13, è stata data comunicazione al proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, della non sussistenza dei presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo nei confronti del progetto complessivo presentato, con riferimento principalmente ad aspetti attinenti l'impianto di smaltimento rifiuti; conseguentemente, in applicazione dell'art. 14-quater, comma 1 della medesima legge 241/1990, è stato indicato al proponente di definire una soluzione progettuale alternativa all'impianto di smaltimento rifiuti proposto, finalizzata a risolvere gli aspetti problematici evidenziati ai punti b4) e b5) della richiesta di integrazioni del 1° febbraio 2012, attraverso, ad esempio, la sistemazione

morfologica e la messa in sicurezza del fronte posto a nord-ovest del cantiere Montalto e il recupero ambientale dell'area antistante il fronte medesimo.

In data 26 febbraio 2013 è pervenuta da parte del proponente comunicazione di rinuncia alla realizzazione, nell'area ex mineraria recentemente dismessa, di un "impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi monodedicato a materiale da costruzione contenente cemento amianto" e di impegno alla presentazione delle integrazioni di cui ai punti b4) e b5) della richiesta del 1° febbraio 2012.

In data 27 giugno 2013 il proponente ha presentato le integrazioni inerenti la soluzione progettuale alternativa alla realizzazione della discarica e, in data 24 settembre 2013, ulteriore documentazione inerente la caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie.

In data 30 settembre 2013, si è svolta la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi nella quale, preso atto della risoluzione delle problematiche ambientali precedentemente evidenziate, è stato comunque richiesto al proponente di adeguare le planimetrie e sezioni di progetto, secondo le varianti proposte il 27 giugno e il 24 settembre 2013 e le prescrizioni contenute nel parere del Settore regionale Prevenzione del rischio geologico, con l'indicazione dei quantitativi di materiali scavati e di riporto aggiornati; tale documentazione è stata presentata dal proponente in data 15 ottobre 2013.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze della Conferenza di Servizi, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, argille per porcellane e terraglia forte, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali;
- per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Tuttavia, per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera, e per ottimizzare la sistemazione dell'area, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche e integrazioni datate 2 agosto 2012, le integrazioni spontanee presentate in data 27 giugno 2013 e 24 settembre 2013, gli adeguamenti del 15 ottobre 2013 e secondo le prescrizioni previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
- entro un anno dal rilascio della Concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927, dovranno essere completate tutte le opere di sistemazione morfologica e messa in sicurezza del vecchio fronte di coltivazione posto a NW del cantiere Montalto e il recupero ambientale dell'area antistante, come previsto nel progetto presentato, datato maggio 2013, secondo quanto specificato dalle integrazioni presentate in data 24 settembre 2013 e dalla documentazione presentata in data 15 ottobre 2013, con le modalità operative descritte nel disciplinare tecnico allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
- siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme; in particolare si dovranno adottare sistemi di contenimento delle polveri sui piazzali e strade di cantiere mediante bagnatura con acqua;
- il trasporto del minerale tra i cantieri e lo stabilimento di trattamento dovrà avvenire utilizzando unicamente il percorso descritto nella documentazione progettuale datata febbraio 2012;
- il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;
- le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto siano eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie vegetali autoctone elencate nella documentazione progettuale. Per un periodo pari a cinque anni successivi all'impianto delle essenze vegetali dovrà essere prevista la sostituzione di eventuali fallanze ed interventi di irrigazione e concimazione se necessari, come proposto nello Studio di impatto ambientale; dovranno inoltre essere messe in atto efficaci modalità di contenimento delle infestanti come specificato nel disciplinare tecnico allegato.

Oltre alle condizioni sopra elencate il proponente sarà tenuto, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza.

Il presente giudizio di compatibilità ambientale assorbe l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs. 42/2004 e l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico.

Ai fini dell'istruttoria integrata della fase di valutazione e del coordinamento delle procedure, di cui all'art. 13 della l.r. 40/1998, si è preso atto dei seguenti pareri:

- parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Verbania e Alessandria, con nota prot. n. 12131 del 24 settembre 2013, ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- parere favorevole espresso dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 27691/DB0814 del 7 ottobre 2013 ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- parere favorevole con prescrizioni espresso dal Settore regionale Foreste, con nota prot. n. 60708/DB1424 del 30 settembre 2013, ai sensi della l.r. 45/1989;

- parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania del 27 settembre 2013, prot. n. 11425;
- parere del Corpo Forestale di Novara del 4 ottobre 2013, prot. n. 6628;
- parere di Terna Rete Italia del 26 agosto 2013, prot. n. P20130001362;

visto il R.D. 1443 del 29 luglio 1927;
vista la L.R. 14 dicembre 1998, n. 40;
vista la L.R. 9 agosto 1989, n. 45;
vista la L.R. 44 del 26 aprile 2000;
visto il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
visto il D.lgs. n. 117/2008;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del relatore,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto “Rinnovo della Concessione Mineraria “Cumiona” per minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C., argille per porcellane e terraglia forte”, localizzato nel Comune di Borgomanero (NO), presentato dalla Società Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. S.a.s., con sede legale in Borgomanero (NO), Via Domenico Savio 27, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettagliate in premessa e di seguito riportate in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, argille per porcellane e terraglia forte, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali;
- per l’attuazione dell’attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell’area;
- gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l’intervento, è valido subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche e integrazioni datate 2 agosto 2012, le integrazioni presentate in data 27 giugno 2013 e 24 settembre 2013, gli adeguamenti del 15 ottobre 2013 e secondo le prescrizioni previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
- entro un anno dal rilascio della Concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927, dovranno essere completate tutte le opere di sistemazione morfologica e messa in sicurezza del vecchio fronte di coltivazione posto a NW del cantiere Montalto e il recupero ambientale dell'area antistante, come previsto nel progetto presentato datato maggio 2013, secondo quanto specificato dalle integrazioni presentate in data 24 settembre 2013 e dalla documentazione presentata in data 15 ottobre 2013, con le modalità operative descritte nel disciplinare tecnico allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
- siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme; in particolare si dovranno adottare sistemi di contenimento delle polveri sui piazzali e strade di cantiere mediante bagnatura con acqua;
- il trasporto del minerale tra i cantieri e lo stabilimento di trattamento dovrà avvenire utilizzando solo il percorso descritto nella documentazione progettuale datata febbraio 2012;
- il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;
- le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto siano eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie vegetali autoctone elencate nella documentazione progettuale. Per un periodo pari a cinque anni successivi all'impianto delle essenze vegetali dovrà essere prevista la sostituzione di eventuali fallanze ed interventi di irrigazione e concimazione se necessari, già previsto nello Studio di Impatto Ambientale; dovranno inoltre essere messe in atto efficaci modalità di contenimento delle infestanti come specificato nel disciplinare tecnico allegato.

Alla presente deliberazione sono allegati, per farne parte integrante:

- il disciplinare tecnico (ALLEGATO A), comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero e tutela ambientale;
- il parere del Settore regionale Foreste, prot. n. 60708/DB1424 del 30 settembre 2013, con prescrizioni (ALLEGATO B).

Oltre alle condizioni sopra elencate il proponente sarà tenuto, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza.

Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, con validità di cinque anni per l'inizio dei lavori e poi per tutta la durata della concessione mineraria e l'autorizzazione idrogeologica ai sensi della l.r. 45/1989 di competenza regionale, della durata di 5 anni a decorrere dalla data della presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della l.r. 40/1998, la Direzione regionale Attività Produttive si impegna ad adottare la determinazione di Concessione mineraria entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria ai sensi del R.D. 1443/1927.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni e poi per tutta la durata del progetto prevista in quindici anni dalla data di adozione della presente deliberazione regionale.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio lavori al Dipartimento ARPA competente per territorio, ai fini di consentire l'espletamento delle attività di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, e a tutti i soggetti interessati; copia conforme dell'atto resterà depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Disciplinare tecnico

Concessione mineraria denominata "Cumiona" sita nel territorio del Comune di Borgomanero (NO) , esercita dalla ditta Savoini Rag. Luigi di Savoini Giuseppe & C. s.a.s.

Ai fini della coltivazione della miniera e del recupero ambientale il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche:

1. nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote superiori a 440 m e inferiori a 400 m.;
2. la coltivazione sia attuata procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
3. i lavori di coltivazione siano mantenuti una distanza non inferiore a m. 20 dall'elettrodotto Terna Rete Italia a 132 kV denominato T.063 "CP Borgomanero Nord - CP Bornate", misurata in senso orizzontale dal ciglio superiore degli scavi;
4. la coltivazione avvenga per fette orizzontali discendenti dall'alto verso il basso con gradoni aventi la configurazione indicata nel progetto;
 - 4.1 le gradonature in riporto previste nella porzione inferiore del fronte dovranno essere realizzate con materiale selezionato di idonea granulometria ed avente caratteristiche geotecniche sufficienti a garantire la stabilità dei rilevati, la cui pendenza non dovrà in ogni caso superare i 30° di inclinazione previsti in progetto. La stesura dei materiali che costituiranno le gradonature dovrà avvenire per livelli successivi di spessore limitato, seguita da adeguata compattazione del materiale deposto, in modo da consentire la formazione di un piano finale stabile e non cedevole nel tempo; dovrà inoltre essere curata con attenzione la regimazione delle acque meteoriche;
 - 4.2 la rete metallica da installare in corrispondenza della porzione superiore del fronte, impostato su roccia alterata e fratturata, dovrà essere ancorata al terreno mediante barre in acciaio Feb44k aventi lunghezza di ancoraggio minimo pari a 60 cm e diametro minimo di 14 mm. Al fine di garantire una migliore aderenza della rete al suolo, la densità delle barre di ancoraggio anziché di 1 barra ogni 4 mq deve essere di una 1 barra ogni 2 mq;
 - 4.3 unicamente nel tratto sommitale di scarpata impostato in depositi di copertura, si ritiene preferibile, in sostituzione della rete metallica, la riprofilatura del terreno secondo un angolo non superiore ai 26° ed il successivo inerbimento.
5. come previsto dagli elaborati progettuali, le operazioni di coltivazione dovranno essere effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, sempre procedendo dall'alto verso il basso, per fette orizzontali discendenti e lasciando gradoni caratterizzati da pedate di larghezza variabile dai 3 ai 5 metri ed alzate con altezze contenute entro i 7 metri (almeno in corrispondenza della porzione di ammasso roccioso più fratturato), la pendenza media di inviluppo dei fronti non dovrà comunque superare i 34° e l'inclinazione massima delle alzate di coltivazione, dovrà essere sempre non superiore a 41°;
6. in generale, anche a livello di singola bancata, le operazioni di coltivazione dovranno venire impostate in modo da evitare la formazione di potenziali configurazioni instabili; dopo lo stacco di ogni singola bancata, si dovrà procedere all'ispezione della parete residua, eliminando eventuali elementi instabili di dimensioni minori;
7. qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geostrutturali difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un adeguato aggiornamento del rilievo strutturale e geomeccanico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni

progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche dell'ammasso roccioso differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità;

8. le operazioni di scopertura da effettuarsi sulla sommità dei fronti dovranno essere sempre effettuate prima delle operazioni di coltivazione, configurando la superficie di scavo in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno;
9. prima dell'inizio dei lavori di riprofilatura morfologica dei fronti di cava dovranno essere eseguite prove geotecniche di laboratorio sui materiali che verranno utilizzati, finalizzate a verificarne l'idonea granulometria e le caratteristiche geotecniche, che dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal progetto (angolo di attrito non inferiore ai 33°) e comunque garantire la stabilità del pendio;
10. al fine di garantire, con sufficiente margine, la stabilità del pendio ed agevolare le operazioni di rinverdimento dello stesso, la pendenza finale dei fronti di coltivazione (successiva alle opere di riprofilatura), dovrà essere non superiore a 20°. Inoltre, nell'evenienza in cui si verificassero locali e limitati smottamenti della coltre di terreno più superficiale, il settore danneggiato dovrà essere ripristinato immediatamente, provvedendo eventualmente alla messa in opera di una stuoia protettiva in juta idoneamente picchettata al terreno con esecuzione di nuova semina a spaglio;
11. tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate all'interno di impluvi naturali, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;
12. dovranno infine essere rispettate tutte le altre prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione progettuale;
13. il sistema di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, deve essere oggetto di manutenzione regolare; in particolare lo svuotamento delle vasche di decantazione deve avvenire ogni qualvolta se ne determini l'interrimento e comunque sempre dopo fenomeni meteorologici intensi;
14. prima dell'immissione nel reticolo idrografico superficiale, le acque di cantiere, debitamente decantate, devono soddisfare i requisiti previsti nelle norme vigenti;
15. al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, il cantiere sia dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio pannelli assorbenti, e siano previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all'emergenza;
16. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di coltivazione devono essere costantemente umidificate;
17. al fine di verificare il rispetto dei limiti presso i recettori sensibili, deve essere attuato un monitoraggio acustico in corso d'opera con modalità da concordare con ARPA Piemonte;
18. il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento deve essere accantonato in condizioni tali da poter essere reimpiegato nelle operazioni di recupero ambientale: cumuli

non più alti di 3 m, inerbiti con specie idonee al fine di controllare l'erosione superficiale e la perdita di frazione fine; tempi di stoccaggio non superiori a 3 anni;

19. venga salvaguardato il nucleo di querce radicato sull'ex vigneto in fregio alla strada interpodereale tra la tettoia di stoccaggio minerali e l'area umida nella depressione lasciata da una precedente coltivazione della miniera;
20. al fine di mitigare la vista del cantiere "3" posto al confine della strada sterrata, sia piantumata la prevista barriera verde costituita da specie alberate di buon sviluppo;
21. la ricostituzione della copertura vegetale dovrà essere garantita uniformemente su tutta la superficie in tempi rapidi adeguando il progetto alle condizioni edafiche stagionali utilizzando specie colonizzatrici a facile radicazione e rapido sviluppo, allo scopo di realizzare una rapida ed affermata copertura arboreo-arbustiva in grado di contenere le specie vegetali invasive;
22. in merito al contenimento delle specie vegetali infestanti, le operazioni di contrasto dovranno essere messe in atto principalmente prima dell'inizio della fase di cantiere; durante e dopo la fase di cantiere dovranno essere eseguiti monitoraggi al fine di verificarne l'eventuale presenza,
23. nel caso in cui siano rinvenute specie esotiche all'interno dell'area di cantiere, dovranno essere applicate le misure di gestione e di contenimento approvate con DGR n. 46 – 5100 del 18 dicembre 2012 - "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e relative schede monografiche, in particolare in riferimento all'ailanto le modalità di gestione/contenimento/eradicazione sono illustrate nella scheda consultabile sul sito della Regione Piemonte

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/dwd/esoticheInvasive/BlackList/Ailanthus.pdf
24. le Amministrazioni competenti si riservano di prescrivere eventuali modifiche alle opere di recupero ambientale al fine di ottimizzare i relativi interventi;
25. siano conservati i campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;
26. il concessionario sia tenuto a fornire ai funzionari del Settore Regionale Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare i dati statistici mensili e annuali che la concessionaria è tenuta ad inviare ai sensi del R.D. 2717/1927;
27. inoltre il concessionario è tenuto:
 - 27.1 ad ottemperare oltre a quanto già previsto dal R.D.1443/1927, dal D.P.R. 128/1959 anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera;
 - 27.2 ad inviare al Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;
 - 27.3 ad inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo. Tale documentazione deve essere anche inviata All'A.R.P.A. e al Settore regionale Politiche Forestali di Novara;
 - 27.4 inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;
 - 27.5 entro il mese di dicembre di ogni anno sia inviata una relazione sull'andamento dei lavori di coltivazione;

ALLEGATO B



Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste

Settore Foreste
foreste@regione.piemonte.it

Data 30 SET. 2013

Protocollo 60708/DB1424

Class. 013.200.VALEST24M/10/2013A



Prot. N. 1495

C.E. 8.30.30

Regione Piemonte
Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione e Monitoraggio Attività
Estrattive
fax: 24991

AL COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO NOVARA
fax 0321 686743

Al Settore Prevenzione Territoriale del rischio Geologico
Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania
Sede

Al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e
Vivaistiche
Sede

OGGETTO: Fase di valutazione della procedura di VIA art. 12 l.r. 40/98 rinnovo concessione mineraria "Cumiona" in comune di Borgomanero (NO). Ditta Società Savoini rag Savoini Giuseppe & C s.a.s. Trasmissione parere di competenza l.r. 45/89 in sede di Conferenza di Servizi.

In relazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto in oggetto,

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.00, n. 44, ed in particolare l'articolo 63;

VISTA la Circolare PGR n. 4/AMD del 3.4.2012;

VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 19 e il Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;

VISTA l'istanza della Ditta Savoini Giuseppe & C s.a.s tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto, la documentazione progettuale e le successive integrazioni;

VISTA la nota di avvio del procedimento e di convocazione della Conferenza di Servizi pervenuta dal Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive;

PRESO ATTO dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche, di rispettiva competenza in merito alla compatibilità idrogeologica dell'intervento espresse:

- dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area di Torino, Cuneo, Novara, Verbania con propria nota n. 60.399 del 26.09.2013;

- dal Settore scrivente con parere del 26.09.2013 e relative prescrizioni di seguito riportate,

in qualità di organi tecnici a termine del disposto di cui al paragrafo 4 della circolare P.G.R. 4/AMB del 03.04.2012;

CONSIDERATO che ai sensi della citata l.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

si esprime parere favorevole ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 al fine di autorizzare la ditta Savoini Giuseppe & C s.a.s. alle trasformazioni e modificazioni d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico necessarie all'esecuzione dei lavori specificati in oggetto, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e s.l., che si conserva agli atti.



Il parere è subordinato al rispetto delle prescrizioni sotto indicate e di quelle formulate dagli organi di cui sopra con proprie note che dovranno essere integralmente riportate nel provvedimento autorizzativo finale.

1. gli interventi di trasformazione /modificazione del suolo connessi alla coltivazione della miniera dovranno essere contenuti entro il perimetro delineato dal progetto;
2. sul terreno dovrà essere posizionato un adeguato numero di capisaldi delimitanti il perimetro dell'intervento estrattivo, materializzati mediante termini o segni colorati con tinta indelebile e tesi inamovibili che dovranno essere mantenuti visibili per tutta la durata di coltivazione; entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo dovrà essere redatta un planimetria di stato finale di coltivazione sulla quale siano evidenziati in colore rosso il limite dell'area di coltivazione e l'esatto posizionamento dei capisaldi; tale elaborato dovrà essere inviato al Settore Foreste e al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Nevara;
3. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
4. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
5. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei ripoti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
6. tutti gli scavi, una volta chiusi e tutte le superfici di scoperta dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive finché la coltura erbosa non risulterà pienamente affermata;
7. i lavori di recupero ambientale dovranno essere eseguiti nella stretta osservanza delle indicazioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di coltivazione e dovranno essere diretti e seguiti da tecnico specializzato in materia onde garantire la buona riuscita delle operazioni;
8. ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 la Ditta titolare dell'autorizzazione deve costituire prima dell'inizio dei lavori a favore della Regione Piemonte un deposito cauzionale di un importo pari a € 9750; il versamento può essere effettuato:
 - a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino;
 - b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;
 - c) mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, P.zza castello 165, Torino" indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi delle leggi: L.r. 45/89 e D.Lgs 387/03;
 - d) mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 4677756 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777515, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi delle leggi: L.r. 45/89 e D.Lgs 387/03.Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Foreste. La cauzione verrà restituita a richiesta dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite. Copia del versamento dovrà essere trasmessa all'Ufficio competente - Settore Foreste, Via dei Gascon n. 1, Alessandria (fax 0131.285042).
9. ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 la Ditta titolare della autorizzazione è esonerata dal versamento dei corrispettivi del rimboschimento in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico.
10. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;



11. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
12. ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, poiché è prevista la trasformazione di superfici boscate, sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio, il richiedente dovrà realizzare il progetto di compensazione forestale presentato. Copia del progetto di compensazione e relativa comunicazione dovrà essere trasmessa ai sensi del Regolamento Forestale al Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche, via. F.lli Ponti 24, Vercelli. Al termine di lavori dovrà essere trasmesso anche al Settore scrivente certificazione di regolare esecuzione degli interventi compensativi.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine fissato dal provvedimento autorizzativo finale.

Copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore merite copia del progetto autorizzato e del provvedimento finale dovranno essere trasmessi a cura della Ditta istante al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato per la necessaria attività di controllo.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franco Licini

